

# STUDIO PIONA

Dottori commercialisti  
Consulenza tributaria  
Consulenza societaria aziendale  
Family office

---

## *Riordino delle detrazioni per oneri delle persone fisiche*

---

*23/12/2024*

---

## Riordino delle detrazioni per oneri delle persone fisiche

Con l'inserimento del nuovo art. 16-ter del TUIR a opera del Ddl. di bilancio 2025, approvato dalla Camera, è confermato il **riordino** delle **detrazioni** per oneri per le persone fisiche con un **reddito complessivo superiore a 75.000 euro**. Per detti soggetti, quindi, a decorrere **dal 1° gennaio 2025** (con effetto nei modelli 730/2026 o REDDITI PF 2026), viene stabilito un **limite massimo** di spese agevolabili "onnicomprensivo", salvo qualche **eccezione**, parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico nello stesso nucleo familiare.

Dato che le novità dell'art. 16-ter del TUIR riguardano "gli oneri e le spese per i quali il presente testo unico o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall'imposta lorda, considerati complessivamente", **sostenute dal 1° gennaio 2025**, risultano impattate dalle nuove disposizioni non solo le detrazioni previste dall'art. 15 del TUIR, ma in generale tutte quelle contemplate nel sistema tributario italiano.

Subiranno quindi la "**tagliola** delle detrazioni", salvo specifiche eccezioni:

- tutti gli oneri previsti dall'art. 15 del TUIR;
- tutte le spese relative a interventi "**edilizi**" (es. "bonus casa", "sismabonus", "ecobonus", "superbonus", "bonus mobili", "bonus barriere 75%", ecc.), comprese quelle spettanti per l'acquisto di determinate unità immobiliari ("bonus casa acquisti", "sismabonus acquisti" e acquisti di box auto);
- tutte quelle previste dall'art. 16 del TUIR per i **canoni di locazione** degli immobili e per l'affitto di terreni agricoli ai giovani;
- tutte quelle spettanti per le erogazioni liberali a favore di determinati soggetti (es. partiti politici, popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari, ospedale Galliera di Genova, Biennale di Venezia, ecc.) ed a favore degli enti del Terzo settore;
- tutte le spese agevolate da altre norme come ad esempio le spese per **asili nido**, le spese di iscrizione a scuole di musica dei ragazzi, ecc.

Ai sensi del nuovo art. 16-ter del TUIR, però, **non rientrano** tra gli oneri detraibili per i quali è applicabile il nuovo limite (anche se sostenute dal 1° gennaio 2025):

- le **spese sanitarie** agevolate ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. c) del TUIR;
- le **somme investite** nelle **start up innovative**, detraibili ai sensi degli artt. 29 e 29bis del DL 179/2012;
- le somme investite nelle **PMI innovative**, detraibili ai sensi dell'art. 4 comma 9 seconda parte e comma 9-ter del DL 3/2015.

Saranno altresì **esclusi** dal nuovo limite, qualora dipendano da **contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024**:

- gli **interessi passivi** e gli altri oneri pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari;
- gli interessi per **mutui** ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principali;
- gli interessi passivi e gli altri oneri dei mutui ipotecari contratti per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
- i **premi per assicurazioni** sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente e i premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza;

- i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.

**Sono escluse dal nuovo sistema di calcolo delle detrazioni, infine, tutte le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024** che consentono di beneficiare di una qualche agevolazione che viene ripartita in **più rate annuali**. A titolo esemplificativo, sono escluse dalle novità previste dal Ddl. le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024:

- per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, di cui all'art. 16bis del TUIR;
- per gli interventi di riduzione del rischio sismico, che consentono di beneficiare del c.d. "sismabonus";
- per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, che consentono di beneficiare del c.d. "ecobonus";
- per gli interventi per i quali spetta il "superbonus";
- per gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, che beneficiano della detrazione del 75%;
- per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici per cui compete il "bonus mobili";
- per la "sistemazione a verde" e la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

#### **Per ulteriori informazioni**

##### Studio Piona

- Dott. Alessandro Piona                      alessandro.piona@studiopiona.it
- Dott. Federico Piona                         federico.piona@studiopiona.it



**STUDIO PIONA**